

ALLEGATO A

| | |
|-----------------------------|---|
| Titolo | CRITERI PER LO SPORTELLO 2022 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ IN RISPOSTA ALLA CRISI DA COVID 19 |
| Finalità | Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attivano lo sportello 2022 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. |
| R.A. PRS XI Lgs. | Econ.14.01.44 “Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo start up d’impresa” |
| Soggetti beneficiari | <p>Possono accedere due target:</p> <ul style="list-style-type: none">– le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;– lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle |

imposte sui redditi".

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **K (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

I beneficiari inoltre devono:

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
- nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale.

I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.

| | |
|--|--|
| Dotazione finanziaria | La dotazione finanziaria iniziale destinata allo sportello 2022 ammonta a € 1.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia. |
| Fonte di finanziamento | Euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2022. |
| Tipologia ed entità dell'agevolazione | <p>L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.</p> <p>I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.</p> <p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.</p> <p>L'agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.</p> <p>Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.</p> <p>Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p> <p>Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola domanda di agevolazione.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p> |
| Regime di aiuto | I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dell'aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 aggiornato da ultimo con l'aiuto SA. 101025 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. |

entro i massimali ivi previsti per singola impresa al momento della concessione.

Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto:

- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;
- è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto.

Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> – attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; – informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; – informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. |
| Spese Ammissibili | <p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di iscrizione al Registro Imprese (per le MPMI) o l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate (per i lavoratori autonomi con partita IVA) che deve decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso (qualora lo sportello per presentare le domande chiudesse nei primi mesi del 2023) per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:</p> <p>a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);</p> <p>b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;</p> <p>c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);</p> <p>d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.</p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:</p> <p>e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</p> <p>f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;</p> <p>g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</p> <p>h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;</p> <p>i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).</p> |
| Tipologia della procedura | <p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro trenta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista ad aprile 2022 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell'impresa, anche in forma di lavoro autonomo, dal primo gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p> <p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p> |
| Istruttoria e valutazione | <p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; |

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione; - correttezza dei giustificativi di spesa. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coerenza con le finalità della misura; 2. interventi in ottica di transizione verde e transizione digitale. <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p> <p>Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.</p> |
| Soggetto Gestore | <p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; |

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel Quadro Temporaneo, che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di cui all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Interventi per le start up".

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

| | |
|---|--|
| | <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranches ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino ad un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2022, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2023, sullo stato conclusivo delle attività.</p> |
| Modalità di erogazione dell'agevolazione | <p>Il contributo a fondo perduto, erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata, rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p> |